

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 64, 149 e 422-A

## RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE IULIANO)

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1998

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 64)

d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI,  
BRIENZA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA,  
DENTAMARO, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI,  
FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT,  
LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, RONCONI,  
SILIQINI, TAROLLI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

---

Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 149)

**d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI, DE LUCA Michele,  
PAROLA, CARCARINO, BRUNO GANERI, STANISCIÀ,  
GAMBINI, DONISE, CAPALDI, SQUARCIALUPI e VELTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 422)

**d'iniziativa dei senatori BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA,  
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,  
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, ROCCHI, SARTO e  
SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996**

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 4
Pareri:	
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 7
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 8
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 10
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	» 11
Testo proposto dalla Commissione .....	» 13
Disegni di legge nn. 64, 149 e 422 .....	» 41

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che viene presentato tiene conto: *a)* dell'esigenza emersa in sede di discussione generale di aggiornare il testo dei disegni di legge in esame alla luce delle recenti direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE. L'aggiornamento del testo ha inoltre tenuto conto dell'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale; *b)* delle audizioni con i soggetti pubblici interessati al disegno di legge (amministrazioni statali e regionali); *c)* delle osservazioni e proposte maturate in sede di comitato ristretto; *d)* della opportunità di semplificare ed aggiornare le proposte legislative originariamente presentate.

In particolare, con riferimento agli articoli del testo proposto all'Assemblea, si motivano qui di seguito le principali modifiche apportate rispetto al testo unificato, licenziato dal comitato ristretto.

Articolo 1. Si sono chiarite le finalità del disegno di legge, tenuto conto delle recenti direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE, nonché dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Articolo 2. È stato introdotto, al comma 3, il necessario raccordo con la legge

15 maggio 1997, n. 127, assicurando la corretta lettura delle relazioni fra le disposizioni della predetta legge in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e la procedura di VIA, alla luce di quanto disposto dalla direttiva comunitaria. E cioè che la procedura di VIA deve precedere l'autorizzazione alla realizzazione del progetto. Viene anche chiarita la differenza fra la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 7, mirata al raggiungimento dell'autorizzazione unica integrata ambientale (sub-procedimento ambientale), e la conferenza di servizi mirata alla conclusione del procedimento principale ed all'autorizzazione finale dell'opera.

Articolo 3. È questo uno degli articoli che ha subito maggiori modifiche (insieme all'articolo 5 ed all'articolo 7). Anche alla luce delle osservazioni presentate in sede di discussione generale e nelle successive audizioni si è provveduto a ridefinire il ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. L'ANPA fungerà da struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale. Le proposte presentate sono in linea con le disposizioni già contenute nel provvedimento istitutivo dell'ANPA (decreto-legge n. 496 del 1993). All'ANPA viene poi assegnato il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di VIA.

Articolo 5. Si è tenuto conto delle esigenze prospettate in sede di comitato ristretto di un maggiore coinvolgimento del proponente nell'ambito della procedura. Alla procedura di *scoping* (indicazione delle modalità e degli approfondimenti necessari

per la elaborazione degli studi di impatto ambientale) si accompagnerà anche la definizione delle diverse modalità di partecipazione sia del proponente, privato o pubblico, sia delle altre amministrazioni interessate alla fase di *scoping* ed alle fasi successive della procedura di VIA (commi 2 e 3). In tal modo si assicurerà la collaborazione necessaria fra i diversi soggetti interessati e verrà sdrammatizzato il momento della decisione finale. Si fa riferimento anche a moderni strumenti di diritto, quali gli accordi volontari per le intese con i privati.

Articolo 7. Viene semplificato il testo e sono meglio precisati i contenuti. Viene introdotto il principio dell'autorizzazione integrata ed il provvedimento di VIA supera i pareri mancanti o discordanti delle amministrazioni competenti all'espressione di pareri, nulla osta o autorizzazioni nelle materie connesse alla procedura di VIA. Si dà quindi vita allo sportello unico. È questo, insieme agli articoli 3 e 5, fra i punti di maggiore novità ed interesse del disegno di legge.

Articolo 9. L'ex articolo 9 del disegno di legge originario, identico nei tre testi, viene soppresso, in quanto superfluo dopo l'emanazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. L'attuale articolo 9 contiene invece l'obbligo di disporre l'inchiesta pubblica. Le disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento sono riportate nell'allegato D, che potrà essere in futuro modificato con regolamento. Ciò consente di assicurare l'adattabilità dello strumento alla luce delle esperienze applicative.

Articoli 11-13. È il capo IV relativo alla valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di competenza regionale, che è stato profondamente modificato e snellito alla luce del citato atto di indirizzo e coordinamento.

Articolo 17. Vengono delegificate le possibili future modifiche degli allegati se-

condo le procedure definite dalla legge «Bassanini» n. 59 del 1997.

Articolo 19. Si sono aggiornate le disposizioni relative agli oneri finanziari.

Per quanto riguarda poi gli allegati, sono state apportate le modifiche contenute nella direttiva 97/11 /CE e si è tenuto conto della ripartizione di competenze fra Stato e regioni risultante dall'atto di indirizzo e coordinamento e dalla proposta di decreto del Presidente della Repubblica recentemente inviata dal Ministro dell'ambiente al parere del Consiglio di Stato.

L'intensa discussione svoltasi sull'argomento ha prodotto un testo che appare equilibrato e moderno. L'esigenza di semplificazione e certezza procedurale che viene dal mondo della produzione trova adeguata soddisfazione nel principio dell'autorizzazione integrata e nella drastica riduzione dei tempi procedurali che ciò permetterà. Tutto ciò senza abbassare di un dito la soglia della prevenzione dall'inquinamento e della protezione ambientale. Vengono introdotti, in linea con le più recenti evoluzioni del diritto comunitario, strumenti innovativi, quali gli accordi volontari con i privati e l'ampio ricorso agli accordi procedurali per assicurare la massima collaborazione fra tutti i soggetti interessati dalla procedura di VIA. Viene assicurata la coerenza del disegno di legge con i provvedimenti «Bassanini» recentemente approvati dal Parlamento.

Si ha finalmente la possibilità di chiudere in tempi brevi il contenzioso con la Commissione europea, con una legge non legata al passato ma rivolta al futuro ed al miglioramento dei processi decisionali per quanto riguarda i rapporti fra attività produttive ed ambiente.

Mi auguro quindi che il lavoro fatto dia i suoi frutti e che l'Aula possa licenziare il testo nel più breve tempo possibile.

Si dà altresì conto del fatto che la Commissione ha accolto il seguente ordine del

giorno, del quale il Governo ha preannunciato l'accoglimento in Assemblea:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 64, 149, e 422 recanti "Disciplina di valutazione dell'impatto ambientale",

premessi che:

a) la nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà corrispondere essenzialmente all'obiettivo di informare e arricchire la progettazione di opere, in consultazione con i soggetti proponenti, circa la considerazione della variabile ambiente, e a quello di fare da supporto alle decisioni dell'autorità politica ai fini dell'autorizzazione;

b) a tale scopo è utile una più netta distinzione di responsabilità tra la fase istruttoria, che ha funzioni essenzialmente informative, e la fase decisionale, che ha funzioni essenzialmente autorizzative;

c) in attuazione del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e secondo gli impegni programmatici assunti dal Governo stesso, occorre rafforzare e responsabilizzare fortemente la rete ANPA-ARPA, soprattutto in materia di informazione e controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato che il testo-base assunto dalla Commissione prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di una struttura di supporto alla Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'istruttoria del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale. Conseguentemente il testo in esame dovrebbe prevedere il coordinamento o l'unificazione dell'attuale Commissione di VIA con la nuova struttura tecnica di supporto presso l'ANPA; a tale scopo il Ministero dell'ambiente dovrà emanare, successivamente alla nascita

presso l'ANPA del nuovo organismo di istruttoria per la procedura di valutazione di impatto ambientale, un apposito decreto, fatte salve le prerogative del Ministero dell'ambiente sulla valutazione dell'impatto ambientale. La Commissione di VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dovrebbe mantenere altresì in via transitoria le sue funzioni;

impegna il Governo:

1. ad operare per il trasferimento graduale dei compiti e delle competenze relativi all'istruttoria tecnica di valutazione dell'impatto ambientale all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, fatti salvi il ruolo e la titolarità del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'intero iter autorizzativo e nella pronuncia finale di valutazione, consentendo l'assunzione della piena responsabilità dell'istruttoria da parte del sistema delle agenzie ambientali anche per le valutazioni di competenza regionale;

2. ad emanare tempestivamente il decreto di cui sopra, avendo presente la necessità di superare i rischi di duplicazione e sovrapposizione di strutture, compiti e costi per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale, riconducendo chiaramente tale responsabilità procedurale in capo a un unico organismo istituito presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che opera in rete con le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territoriali, e garantendo alla nuova, suddetta struttura dell'ANPA lo stesso livello di professionalità e competenza tecnico-scientifica dell'attuale Commissione di VIA;

3. prevedere, per la nuova struttura di istruttoria della VIA presso l'ANPA, un profilo fortemente orientato all'agile interlocuzione con il proponente, specie in fase di elaborazione dello studio di valutazione dell'impatto, nello spirito dell'abbandono della natura burocratica dei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini».

IULIANO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

**sui disegni di legge nn. 64, 149 e 422**

19 marzo 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia che essi non tengono conto di alcune opere, come ad esempio quelle di ampliamento e di risanamento, determinandosi così possibili inconvenienti applicativi. Analogo rilievo può essere riferito alla disposizione di termini meramente ordinatori e alla mancata sanzione dell'inerzia amministrativa, in termini di silenzio-assenso. In ogni caso, occorre coordinare la normativa in esame con le deleghe legislative contenute nella legge n. 59 del 1997.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti:**

2 dicembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano riformulati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 nei termini seguenti:

al comma 2, sostituire le parole «di lire 2.400 milioni», con le altre «2.376 milioni»;

al comma 3, sostituire le parole «agli appositi capitoli», con le altre «alle apposite unità previsionali di base»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede: quanto a lire 450 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; quanto a lire 2.376 milioni a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Il parere di nulla osta è altresì condizionato alla soppressione del comma 5 dell'articolo 3 e alla sostituzione, nel comma 4, delle parole «all'integrazione» con le altre «al coordinamento».

Formula infine parere di nulla osta sull'emendamento 19.1 a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini seguenti:

«2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale

è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo sviluppo di inchieste pubbliche. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, il medesimo finanziamento viene destinato all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BESOSTRI)

**sui disegni di legge nn. 64, 149 e 422**

30 aprile 1997

Sui disegni di legge esaminati congiuntamente la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) Il combinato disposto del testo e dei rispettivi allegati di ciascuno dei provvedimenti disciplina le fasi procedurali ed aspetti di dettaglio di progetti pubblici e privati con norme di legge che tra l'altro tendono a concentrare i controlli sulla verifica dell'impatto ambientale con riferimento alle amministrazioni centrali. A tale riguardo la Giunta ritiene che le procedure previste - che tra l'altro non contemplano dei termini perentori di conclusione e sono pertanto in contrasto con l'esigenza di garantire la certezza sull'esito degli investimenti e delle stesse misure di tutela ambientale - anche per la loro gravosità siano in contrasto con la giurisprudenza comunitaria più volte affermata sui principi di proporzionalità e di effetto utile oltre che con le finalità della legge n. 59 del 1997, volta a decentrare funzioni e compiti delle amministrazioni centrali agli enti locali ed a promuovere la semplificazione amministrativa.

2) Considerando che i disegni di legge in esame sono essenzialmente volti al recepimento della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si rende altresì necessario l'adeguamento di tali provvedimenti alla direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, adottata successivamente alla presentazione dei suddetti disegni di legge.

3) Considerando la stretta connessione tra le disposizioni recate dai disegni di legge e l'esigenza di recepire una serie di direttive comunitarie sulla stessa materia, si ritiene preferibile recepire le stesse direttive utilizzando lo strumento della legge comunitaria. A tale riguardo si propone di trasformare le disposizioni volte al recepimento delle direttive concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in uno o più emendamenti al disegno di legge comunitaria, attualmente all'esame del Senato.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: SARTO)

**sul testo unificato proposto dal relatore**

26 maggio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato, esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) il testo unificato aggiorna il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati, alla luce delle recenti direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo ha inoltre tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto traspone nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta la necessaria risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro paese;

2) rispetto alla coerenza con le subtrate disposizioni attuative della legge n. 59 del 1997, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato, fissati dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati cui fa riferimento il testo in esame e che perciò sia quanto mai opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di indirizzo e coordinamento del 1996, che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Mediante intesa nella Conferenza Stato-regioni potranno comunque essere aggiornati l'elenco e la ripartizione di competenze dei progetti in relazione a nuove tipologie attualmente non previste nel disegno di legge;

3) il testo in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia delle procedure autorizzative; viene infatti in-

trodotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello unico, anche attraverso la conferenza di servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

4) per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni il testo in esame rispecchia quanto contenuto nel citato atto di indirizzo e coordinamento del 1996, che a suo tempo ha ricevuto il parere favorevole unanime della Conferenza Stato-regioni;

5) si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. È noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo *ex post* delle valutazioni ambientali permette di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici. Al proposito si sottolinea l'opportunità di prevedere un termine entro il quale le regioni dovranno legiferare su questa materia e di raccordare in modo più coerente l'articolo 11 con le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 6;

6) di notevole importanza, ai fini della corretta impostazione dello studio di impatto ambientale e di un suo esito positivo, si ritiene anche l'azione di interlocuzione e di *scoping* prevista nel testo in esame tra il committente o l'autorità proponente e l'autorità competente per la valutazione;

7) vengono infine correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

8) una ulteriore osservazione va fatta in merito alla definizione delle misure di pubblicità sui risultati della VIA, così come delineate dal comma 7 dell'articolo 7 del testo unificato. Sarebbe opportuno infatti integrare l'articolato nella parte in cui non richiama compiutamente le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio. L'articolo 9 della direttiva dispone, infatti, che, all'adozione di una decisione di rilascio o diniego di una autorizzazione, l'autorità competente informi al riguardo i cittadini secondo procedure appropriate, mettendo a disposizione degli stessi il contenuto dell'atto e le varie modifiche, i motivi principali e una descrizione eventuale delle principali misure utili per prevenire e ridurre gli effetti negativi vari. L'integrazione che si propone potrebbe costituire una aggiunta all'articolo 8 del testo, dove si tratta della pubblicità del procedimento solo nella fase che precede la conclusione.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo 1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i principi generali, le procedure, le norme-quadro per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

## Art. 2.

*(Oggetto della disciplina)*

1. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento.

L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione.

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si applica la procedura di cui al comma 7. Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Per i progetti di cui al comma 6, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le inte-

grazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere determinati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura.

9. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

10. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

### Art. 3.

#### *(Norme di organizzazione)*

1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)

una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si provvede al riordino ed al coordinamento od all'unificazione delle attività della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la struttura tecnica dell'ANPA di cui al comma 1, ferme restando le funzioni del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

3. In via transitoria il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Il Ministro dell'ambiente può conferire annualmente per attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.

#### Art. 4.

##### *(Soggetti del procedimento)*

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

*a)* per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, ovvero le modalità e gli approfondimenti di cui al comma 2 dell'articolo 5;

*b)* per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9.

#### Art. 5.

##### *(Studio di impatto ambientale)*

1. Lo studio dell'impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritti nell'allegato C alla presente legge.

2. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente o l'autorità proponente possono richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato C nell'ambito dello studio dell'impatto ambientale.

3. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di consultazione con il richiedente per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; garantisce altresì la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione fra i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

4. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a decorrere

dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

## CAPO II

### IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

#### Art. 6.

*(Piani e programmi di rilievo nazionale)*

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;

c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nonchè previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale.

### CAPO III

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

##### Art. 7.

*(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)*

1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centottanta giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del

progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alla stessa materia, pareri, nullaosta, autorizzazioni.

4. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei Ministri.

5. In caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 3. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5, il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

7. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esi-

to del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del committente o dell'autorità proponente nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

9. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

#### Art. 8.

##### *(Misure minime di pubblicità)*

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento,

nonchè il luogo ove è possibile prendere visione degli atti.

2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 7, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

Art. 9.

*(Inchiesta pubblica)*

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto ed alle sue conseguenze sul piano ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite dall'allegato D.

3. Il committente, ovvero l'autorità proponente, può essere chiamato, ovvero può richiedere di partecipare, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni.

Art. 10.

*(Progetti di particolare interesse ambientale)*

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente

interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale, stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

#### CAPO IV

### VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 11.

##### *(Piani e programmi di rilievo regionale)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni della presente legge, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi di rilievo regionale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 12.

##### *(Progetti di competenza regionale)*

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto

di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene individuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

#### Art. 13.

##### *(Legislazione regionale e procedure)*

1. Le regioni provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

## CAPO V

## PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## Art. 14.

*(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri)*

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, notifica i progetti allo Stato interessato.

2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

## Art. 15.

*(Progetti per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 4, nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei principi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 2.

## CAPO VI

NORME TRANSITORIE, FINALI  
E FINANZIARIE

## Art. 16.

*(Norme transitorie)*

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore

della presente legge, l'approvazione ai sensi della legislazione vigente.

2. Al riordino delle competenze fra Stato e Regioni si provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali.

3. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

#### Art. 17.

*(Misure di tutela e abrogazione di norme)*

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata seme-

stralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, pur rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

5. Per le categorie di progetti considerati dalla presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di

opere, connesse alla procedura disciplinata dalla presente legge.

Art. 18.

*(Sanzioni)*

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ovvero di una somma pari al venti per cento del costo complessivo dell'opera se immediatamente quantificabile. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 19.

*(Norme di attuazione e finanziarie)*

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.376 milioni annue destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste pubbliche. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo finanziamento o la quantità residua viene destinato al funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata presso

l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere che fa carico al committente o all'autorità proponente pari all'1 per mille del valore stimato delle opere da realizzare. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 4)

## CATEGORIE PROGETTUALI

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. a) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW, con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;  
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;

allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;  
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

b) Costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;

c) Costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.

11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n.240, e successive modificazioni.

13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.

15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.

18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.
19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.
20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.
21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.
22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenti discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
23. *a)* Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;  
*b)* Stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;  
*c)* Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;  
*d)* Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;  
*e)* Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
24. Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.
25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.
26. Impianti di gassificazione e liquefazione.

## ALLEGATO B

*(Articolo 2, comma 7)*

## CRITERI DI SELEZIONE

1. *Caratteristiche dei progetti*

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. *Localizzazione dei progetti*

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a)* zone umide;
- b)* zone costiere;
- c)* zone montuose o forestali;
- d)* riserve e parchi naturali;
- e)* zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- f)* zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- g)* zone a forte densità demografica;
- h)* zone di importanza storica, culturale o archeologica.

### 3. *Caratteristiche dell'impatto potenziale*

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

della natura transfrontaliera dell'impatto;

dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

della probabilità dell'impatto;

della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

## ALLEGATO C

*(Articolo 5, comma 1)*

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

## 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonchè la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.

ALLEGATO D

(articolo 9)

## INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

2. Il presidente dell'inchiesta è assistito da tre esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia, uno nominato dal presidente della regione ed uno dal sindaco o dai sindaci territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non è sospeso in mancanza delle suddette nomine nei tempi previsti.

3. L'inchiesta pubblica ha luogo presso gli uffici della provincia interessata o, nel caso che il progetto interessi più province, presso gli uffici della regione interessata. Nel caso che siano interessate più regioni, ed ove queste non provvedano ad individuare la regione presso i cui uffici ha luogo l'inchiesta pubblica, provvede il Ministero dell'ambiente e l'inchiesta ha luogo presso gli uffici della prefettura del capoluogo della provincia interessata. Ai fini del presente numero, si considera interessata la provincia o la regione in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti ovvero la maggior parte di essi.

4. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

5. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

6. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

7. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carat-

tere regionale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal numero 8.

8. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.

9. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel provvedimento.

10. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al numero 4.

11. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**Disegni di legge nn. 64, 149 e 422**

*Per i disegni di legge nn. 64, 149 e 422 si vedano i relativi stampati.*





